

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1065

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LUCCHESI e BIAGIONI

Presentata il 16 aprile 1959

Modificazione dell'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 riguardante l'obbligo della tenuta di un particolare registro da parte degli esercenti di autorimesse

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come alcune norme delle leggi di pubblica sicurezza che interpretavano particolari esigenze della vita sociale di tempi passati, non siano più attuali e devono essere rivedute.

È il caso dell'articolo 196 succitato.

Tale articolo fa obbligo al gestore di registrare sull'apposito registro non solo i connotati della macchina ma altresì il nome del conduttore ed i dati della patente di guida. Inoltre il gestore è impegnato a produrre alle autorità di pubblica sicurezza, entro dodici ore, delle particolari schede di denuncia dell'ingresso e dell'uscita degli autoveicoli.

Ciò si riduce unicamente ad una fastidiosa formalità burocratica per gli utenti, per gli

esercenti e per le stesse autorità di pubblica sicurezza.

Infatti chi porta la propria macchina nelle autorimesse lo fa perché sia convenientemente custodita. Chi, in ipotesi, si trova in condizione non regolare rispetto alla legge, lascia la sua macchina per la pubblica strada e non va certamente a ricoverarla in una autorimessa soggetta comunque alla vigilanza delle autorità. Tale fastidio è avvertito soprattutto dagli stranieri.

D'altra parte, con la modifica che si propone, una traccia precisa e sicura del passaggio della macchina e della sua sosta nelle autorimesse, è ugualmente garantita.

Riteniamo, pertanto, che la modifica sia opportuna sotto ogni profilo e la sottoponiamo alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

« Gli esercenti delle autorimesse hanno l'obbligo della tenuta di un registro in cui siano annotate:

— ora di entrata e di uscita dell'autoveicolo;

— targa dell'autoveicolo;

— marca e colore dell'autoveicolo.

Tale registro deve essere tenuto costantemente aggiornato ed a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza ».